

Spett.le

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Via XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

PEC: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

OGGETTO: INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SELEZIONE “RISERVATA”, PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO RISERVATE AI COLLABORATORI IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 4, CO. 2 BIS, D.L. 101/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 128/2019 ED IN APPLICAZIONE DELL’ACCORDO TRA ANPAL SERVIZI S.P.A. E LE OO. SS. DEL 13.02.2020.

CIG XXXXXXXXXXXX

L’anno ..., il giorno.....

TRA

ANPAL Servizi S.p.A. (di seguito anche “la Committente” o “la Società” o “Stazione Appaltante”) con sede legale in Roma Via Guidubaldo Del Monte 60, 00197 - Roma nella persona del Direttore Generale, con poteri conferiti giusta Determinazione dell’A.U. n. XX del XX/XX/XXXX.....

E

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (di seguito per brevità anche “Fornitore” ovvero “Appaltatore”) con sede legale a XXXX in Via XXXXXXXXXXXXX, P.I. XXXXXXXXXXXX, in persona del XXXXXXXX e legale rappresentante XXXXXXXXXXXXXXXX nato/a a XXXXXXXXXXXX il XX/XX/XXXX, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREMESSO CHE

ANPAL Servizi S.p.A., ha determinato a contrarre tramite Determina n. XX del XX/XX/2020 (RDA n. XXXXXXXXXXXX del XX/XX/2020) la fornitura del servizio di selezione “riservata”, per le assunzioni a tempo indeterminato riservate ai collaboratori in attuazione di quanto disposto dall’art. 4, co. 2 bis, D.L. 101/2019, convertito con modificazioni dalla L. 128/2019 ed in applicazione dell’accordo tra ANPAL Servizi S.p.A. e le OO. SS. del 13.02.2020;

Per l’affidamento del suddetto servizio ed in coerenza con quanto previsto dall’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 la Stazione Appaltante ha individuato il Fornitore XXXXXXXXXXXXXXXX ;

l’Appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

l’Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro xxxxxxxx, emessa da xxxxxxxx, il xxxxxxxx e valida xx mesi;

Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085
www.anpalservizi.it

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

l'Appaltatore è in possesso di un'apposita polizza assicurativa ai sensi di quanto disposto dal D.M. Ministero dell'Interno del 1° dicembre 2010, n. 269, a copertura della Responsabilità Civile verso terzi e contrattuale, come indicate nell'Avviso di **Manifestazione** di interesse.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe convengono quanto segue:

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- Avviso di manifestazione di interesse;
- Capitolato e relativi allegati;
- Proposta progettuale e preventivo;
- Lettera di invito;
- Patto di integrità tra ANPAL Servizi S.p.A. e gli Operatori Economici (consultabile sul sito internet della Committente);
- Codice Etico della Committente (consultabile sul sito internet della stessa).

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto. Modalità di esecuzione del servizio

Con il presente contratto la Società affida all'Appaltatore, che accetta, i servizi come descritti nel Capitolato Tecnico al quale espressamente si rinvia.

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ANPAL Servizi S.p.A. per l'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, ANPAL Servizi S.p.A. avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Le modalità di esecuzione della prestazione sono disciplinate nel Capitolato Tecnico da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti allegati al presente contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

ANPAL Servizi S.p.A. si riserva in ogni caso la facoltà di concordare con l'Appaltatore le eventuali modifiche operative che si rendessero necessarie a seguito della pubblicazione degli avvisi pubblici, fermo restando l'importo di aggiudicazione.

Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085
www.anpalservizi.it

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

Articolo 3 - Durata ed accettazione del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della stipula. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della ANPAL Servizi S.p.A..

In conformità a quanto previsto nella Lettera di Invito, nell'avviso di indagine di mercato e nel Capitolato Tecnico, la durata del contratto è pari a 12 mesi, decorrenti dalla data di perfezionamento.

La procedura selettiva riservata oggetto del presente contratto dovrà concludersi entro 60 giorni, decorrenti dalla data in cui ANPAL Servizi S.p.A. fornirà, per ogni avviso, i nominativi, il curriculum e l'anzianità dei candidati ammessi alle prove, fatte salve eventuali esigenze di differimento, comunicate dalla Stazione Appaltante.

A seguito dell'espletamento della procedura selettiva e comunque non oltre 30 giorni dalla conclusione della stessa, l'appaltatore dovrà altresì consegnare alla Commissione di Vigilanza di ANPAL Servizi S.p.A. una relazione finale sulle modalità di svolgimento delle operazioni della selezione connesse all'impegno della Società aggiudicataria.

Il fornitore espressamente prende atto e accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi come "solari", ove non diversamente stabilito.

Qualora nell'arco temporale di durata ed efficacia del contratto avente ad oggetto la fornitura dei servizi di cui al presente avviso, sia attivata una o più Convenzioni CONSIP, ai sensi dell'art.26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., che prevedano condizioni più vantaggiose per la Stazione Appaltante rispetto a quella offerta dall'aggiudicatario, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere l'adeguamento dei prezzi a quelli della convenzione CONSIP o recedere insindacabilmente dal contratto.

Il Fornitore dovrà sottoscrivere digitalmente il presente contratto e i relativi allegati, e inviare il tutto entro due giorni dalla loro ricezione, all'indirizzo PEC: protocollo@pec.anpalservizi.it

Articolo 4 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di fatturazione

Per l'attività svolta sarà riconosciuto all'Appaltatore un compenso complessivo e omnicomprensivo di € XXXXXX (XXXXXX/00) Iva esclusa.

Tale importo deve intendersi comprensivo di ogni onere che dovesse essere sostenuto dall'Appaltatore per l'espletamento delle attività oggetto del presente incarico.

Pertanto, il Fornitore non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Il pagamento di quanto spettante al Fornitore sarà effettuato con le seguenti modalità:

- fattura pari al 10% dell'importo contrattuale, da emettersi successivamente all'approvazione da parte del Responsabile del Contratto, del campione della banca dati dei quiz consegnato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 2.b.3 del Capitolato tecnico (20 giorni dalla stipula del contratto)
- fattura pari al 30% dell'importo contrattuale, da emettersi successivamente alla pubblicazione della graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale
- fattura pari all'60% dell'importo contrattuale, successivamente alla verifica di conformità che dovrà concludersi entro i 30 giorni dalla consegna alla Committente, della relazione finale prevista dal Capitolato tecnico all'art. 2.b.3 (30 giorni dalla conclusione della procedura selettiva)

Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa - in forma elettronica - nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013. Il pagamento di quanto spettante all'operatore economico

Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085
www.anpalservizi.it

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

Aggiudicatario avverrà a 30 gg data accettazione fattura in formato elettronico nel sistema di interscambio della PA, con il seguente codice univoco **UFXKW7** e nome dell'Ufficio **Uff_e Fattura PA**, ai sensi del Decreto Ministeriale. n. 55/2013, mediante bonifico su c/c indicato dallo stesso. A far data dal 1° luglio 2017, ANPAL Servizi S.p.A. applica lo Split Payment.

È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. La contestazione della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.

ANPAL Servizi S.p.A. potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'ANPAL Servizi S.p.A. a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'ANPAL Servizi S.p.A..

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 5 - Responsabile del Contratto e verifica di conformità

L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile del contratto, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Al Responsabile del contratto competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.

Al fine della regolare esecuzione del presente contratto, il Responsabile del contratto svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.

Il contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali, della Lettera di Invito, del Capitolato Tecnico e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La verifica di conformità dovrà concludersi entro i 30 giorni dalla consegna alla Committente, della relazione finale prevista dal Capitolato tecnico all'art. 2.b.3 (30 giorni dalla conclusione della procedura selettiva).

All'esito positivo della verifica di conformità, potrà essere emessa la fattura da parte dell'Appaltatore.

ANPAL Servizi S.p.A. designa la dott.ssa Fiorina Ludovisi Responsabile della Funzione Capitale Umano e Relazioni Sindacali quale Responsabile dell'Esecuzione del Contratto incaricato di coordinare le attività stesse.

Articolo 6 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente contratto, nella manifestazione di interesse, nella Lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico e nella proposta progettuale.

L'Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alla realizzazione del servizio.

Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085
www.anpalservizi.it

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'Appaltatore, nonché i suoi collaboratori, si impegnano ad agire nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pari opportunità e trasparenza.

Qualora il personale dell'Appaltatore violi quanto sopra descritto o comunque commetta gravi mancanze e/o errori nello svolgimento delle sue funzioni, l'Appaltatore medesimo dovrà provvedere a sostituirlo, a seguito di richiesta scritta della Stazione Appaltante, fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e le eventuali ulteriori misure applicabili in base alla normativa vigente.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice etico" di ANPAL Servizi S.p.A.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Società potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte derivanti dall'esecuzione del servizio, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente contratto.

L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'ANPAL Servizi S.p.A. e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'ANPAL Servizi S.p.A. dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'ANPAL Servizi S.p.A. medesimo per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.

L'ANPAL Servizi S.p.A., in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui all'art. 12, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'ANPAL Servizi S.p.A., l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'ANPAL Servizi S.p.A. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne l'ANPAL Servizi S.p.A. da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente contratto.

A copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi l'Aggiudicatario ha costituito apposita garanzia assicurativa, secondo quanto previsto dall' Avviso di indagine di mercato.

Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60

Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085

www.anpalservizi.it

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057

Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100

Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

Articolo 7 – Penali

Fatta salva la responsabilità dell'appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'ANPAL Servizi S.p.A. le seguenti penali:

- a) 0,5‰ dell'importo netto del contratto per ogni giorno di ritardo nella consegna alla Stazione Appaltante del campione rappresentativo della banca dati dei test relativa alla prova selettiva, oltre il termine di cui all'art. 2.b.3 del Capitolato tecnico (20 giorni dalla stipula del contratto);
- b) 0,5‰ dell'importo netto del contratto per ogni giorno di ritardo nella consegna alla Stazione Appaltante della relazione tecnica finale sulle modalità di svolgimento delle operazioni concorsuali, oltre il termine di cui all'art. 2.b.3 del Capitolato (30 giorni dalla conclusione della prova);
- c) 0,5‰ dell'importo netto del contratto per ogni giorno di ritardo nella consegna alla Stazione Appaltante del Piano di esecuzione della prestazione, nonché del Piano di utilizzo dei professionisti, dell'elenco nominativo delle risorse che intende utilizzare, dei curricula vitae e delle dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse, oltre il termine di cui all'art. 2 d) del Capitolato Tecnico (5 giorni dalla stipula del contratto);
- d) 0,5‰ dell'importo netto del contratto per ogni giorno di ritardo nella realizzazione di quanto previsto dalla tempistica disciplinata nel Piano di esecuzione della prestazione;
- e) 0,5‰ dell'importo netto del contratto per ogni giorno di ritardo rispetto alla calendarizzazione concordata con la Stazione appaltante
- f) € 2.500 per ogni sostituzione di personale eccedente il 30% dei nominativi inclusi nel Piano di utilizzo dei professionisti;
- g) € 5.000 per ogni sostituzione di personale non concordata o non rispondente alle caratteristiche professionali richieste.

Le penali sono applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Aggiudicatario e da questa comunicate alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dalla contestazione. In assenza di deduzioni dell'Aggiudicatario nei termini, ovvero nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le penali.

Le penali di cui al presente articolo sono applicate mediante detrazioni dall'importo dovuto, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l'evento. La Stazione Appaltante avrà, in ogni caso, la facoltà di rivalersi sulla garanzia definitiva fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo dell'Aggiudicatario di provvedere alla reintegrazione della suddetta garanzia definitiva.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo contrattuale la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto.

Nessuna penale sarà dovuta, nel caso in cui gli inadempimenti siano stati determinati da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L'Aggiudicatario, qualora si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Responsabile dell'esecuzione dei lavori, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà della stazione appaltante di non prendere in considerazione tali circostanze quale elemento giustificativo dell'inadempimento.

Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085
www.anpalservizi.it

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

Articolo 8 - Obbligo di riservatezza

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà atto nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. La presente clausola riveste per ANPAL Servizi S.p.A. carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 9 – Divieto di cessione del contratto - cessione dei crediti

È fatto esplicito divieto al Fornitore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione, salvo i maggiori danni accertati.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. 3.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 106 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 10 - Autorizzazioni

L'Appaltatore dichiara, a pena di risoluzione di diritto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni, di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta ecc., iscrizioni presso registri/albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti. L'Appaltatore darà immediata comunicazione alla Società qualora subisca da parte della P.A. o dell'Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, del servizio. In tal caso, la Società avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, in tutto o in parte in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente Capitolato e condizioni particolari di servizio.

Il titolare del trattamento è ANPAL Servizi S.p.A. con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60. Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di ANPAL Servizi è Giuseppe Bartone, a cui gli interessati possono rivolgersi scrivendo a rp@anpalservizi.it per richiedere l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (aggiornamento, modifica, minimizzazione. Eventuale richiesta di cancellazione potrà essere soddisfatta solo una volta esperite tutte le fasi di gara e di rendicontazione).

La partecipazione alla indagine di mercato costituisce il consenso al trattamento dei dati conferiti in quanto necessari per l'esecuzione dell'eventuale contratto o comunque all'esecuzione delle misure precontrattuali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b del GDPR. Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085
www.anpalservizi.it

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'eventuale contratto e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge.

I dati acquisiti attraverso la presente procedura potranno essere comunicati anche ai soggetti che svolgono attività di verifica amministrativa contabile sulle spese sostenute e saranno conservati da ANPAL Servizi per almeno 10 anni. Concluse tutte le attività di verifica amministrativo – contabile e decorsi i tempi di legge per la conservazione della documentazione amministrativa i dati saranno distrutti. I dati del soggetto aggiudicatario saranno pubblicati sul sito di ANPAL Servizi per 5 anni dalla stipula del contratto. I dati dei partecipanti potranno essere oggetto di comunicazione nel caso di richieste degli interessati motivate e ritenute legittime dalla Società;

Nell'ambito dell'esecuzione dell'eventuale contratto, il Titolare comunicherà all'aggiudicatario i dati personali dei partecipanti alle prove selettive. Per gli effetti, l'aggiudicatario opera quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Il responsabile:

- (i) tratta i dati ricevuti dal Titolare secondo modalità e con strumenti atti a impedire che soggetti non autorizzati possano venirne a conoscenza;
- (ii) riscontra le istanze dei partecipanti alle prove e coadiuva il Titolare nella gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- (iii) offre la massima collaborazione nel corso degli Audit disposti dal Titolare,
- (iv) tratta i dati oggetto dell'incarico attraverso sistemi informativi e server ubicati nell'ambito della Comunità Europea;
- (v) adotta le misure di sicurezza richieste dall'art. 32 del Regolamento;
- (vi) tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE;
- (vii) si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto;
- (viii) a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento UE, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati;
- (ix) deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie;
- (x) i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle categorie di dati personali ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nel contratto e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE;

Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60

Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085

www.anpalservizi.it

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057

Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100

Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

- (xi) adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di “amministratori di sistema” in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli “amministratori di sistema” (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare;
- (xii) al termine del Contratto, trasferisce al Titolare le banche dati acquisite ovvero costruite per la gestione delle attività affidate e procede alla distruzione degli archivi costruiti per la gestione dell'attività contrattuale.

L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del contratto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'ANPAL Servizi S.p.A. o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Articolo 12 – Risoluzione

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dalla Società - a mezzo di raccomandata a./r. o PEC - per porre fine all'inadempimento, la Società medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo raccomandata a./r. o PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto dell'appalto. Modalità di esecuzione del servizio), 3 (durata ed accettazione del contratto), 4 (Corrispettivo dell'appalto e modalità di fatturazione) 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore), 6 (obblighi e responsabilità dell'Appaltatore), 8 (obbligo di riservatezza), 9 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 10 (Autorizzazioni), 11 (Recesso), 12 (Assicurazioni e Cauzione definitiva), e altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

La Società potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo di raccomandata a./r. o PEC -, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- c) mancato reintegro della cauzione;
- d) negli altri casi previsti nel presente Contratto.

Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085
www.anpalservizi.it

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

In caso di risoluzione, la Società ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso resta salva la facoltà della Società di procedere all'esecuzione del Contratto a spese dell'Appaltatore.

Articolo 13 - Assicurazioni e Cauzione definitiva

L'Appaltatore terrà indenne la Società di qualsiasi danno possa derivare alla medesima in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

Al riguardo, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di polizza RCT/RCO, conforme a quanto previsto dal D.M. 269/2010 e s.m.i, per tutta la durata del contratto.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata, nonché a risarcire l'eventuale danno eccedente i massimali di polizza.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per Società e che, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.

Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata - ancorché accettata dalla Società - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).

La cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo a seguito della verifica di conformità

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro.

Articolo 14 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente atto, che non potesse essere risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 15 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'ANPAL Servizi S.p.A. che nei rapporti con la filiera delle imprese.

Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60

Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085

www.anpalservizi.it

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057

Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100

Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

Articolo 16 - Codice Etico, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Patto di Integrità.

Con la firma del presente contratto l'Appaltatore si impegna a prendere visione del Codice Etico adottato da ANPAL Servizi S.p.A., il cui testo è presente sul sito www.anpalservizi.it alla voce Codice Etico, ed ad adeguare i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi previsti dal Codice medesimo.

Con la firma del presente contratto l'Appaltatore si impegna a prendere visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il cui testo è presente sul sito www.anpalservizi.it alla voce Società Trasparente, e ad attenersi alle disposizioni aziendali in materia di anticorruzione descritte dal Piano medesimo.

Con la firma del presente contratto l'Appaltatore accetta le condizioni espresse dal Patto di Integrità tra ANPAL Servizi S.p.A. e gli operatori economici, il cui testo è presente sul sito <https://www.anpalservizi.it/patto-integrita>.

Articolo 17 - Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

ANPAL Servizi S.p.A.

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Appaltatore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 2 (Oggetto dell'appalto. Modalità di esecuzione del servizio), 3 (durata ed accettazione del contratto), 4 (Corrispettivo dell'appalto e modalità di fatturazione) 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore), 6 (obblighi e responsabilità dell'Appaltatore), 7 (penali) 8 (obbligo di riservatezza), 9 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 10 (Autorizzazioni), 12 (Risoluzione), 13 (Assicurazioni e Cauzione definitiva)

L'Appaltatore

Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085
www.anpalservizi.it

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542